

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori **POTENTI, GERMANÀ, MINASI, BERGESIO, BIZZOTTO, Claudio BORGHI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, DREOSTO, GARAVAGLIA, MARTI, MURELLI, PAGANELLA, PIROVANO, PUCCIARELLI, ROMEO, SPELGATTI, STEFANI, TESTOR e TOSATO**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 2023

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul disastro della nave  
« Moby Prince »

ONOREVOLI SENATORI. – Il giorno di giovedì 15 settembre 2022, si è svolta la presentazione della Relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince » istituita nel corso della XVIII legislatura.

La sera del 10 aprile 1991, la collisione tra il traghetto « Moby Prince » e la petroliera « Agip Abruzzo » al largo del porto di Livorno provocò un vasto incendio che causò la morte delle 140 persone a bordo della prima delle due navi – con un unico sopravvissuto – determinando la più grande sciagura nella storia recente della marineria

italiana. La collisione tra le due navi nella rada del porto di Livorno causò la fuoriuscita di una cospicua quantità di petrolio greggio, che prese immediatamente fuoco, riversandosi nel mare e sul traghetto. La « Moby Prince », in preda all’incendio, vagò per inerzia in mare per diversi chilometri dopo che la prima richiesta di soccorso lanciata dal marconista di bordo rimase inascoltata per la debolezza del segnale. L’attenzione dei soccorsi si concentrò sulla nave « Agip Abruzzo », la cui richiesta di aiuto aveva segnalato l’impatto con quella che veniva qualificata con formula dubitativa come

« una bettolina » senza altra istruzione che ne agevolasse l'individuazione. L'equipaggio della petroliera venne tratto interamente in salvo, mentre la sagoma della « Moby Prince » in fiamme venne individuata casualmente tra l'oscurità e il fumo dell'incendio da due armeggiatori del porto, che riuscirono a ricuperare l'unico sopravvissuto a bordo, il mozzo Alessio Bertrand. Chiarite ormai definitivamente le vere tempistiche sulla morte degli ultimi superstiti, lasciati morire a bordo, senza soccorso, fino all'indomani della sera del disastro, vi sono ancora alcuni aspetti che rimangono da accertare. Infatti, secondo le conclusioni raggiunte con la relazione finale di cui alla Commissione di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince », istituita dalla Camera dei deputati nel corso della XVIII legislatura, « La Moby Prince è andata a collidere con la petroliera Agip Abruzzo per colpa della presenza di una terza nave comparsa improvvisamente davanti al traghetto che provocò una virata a sinistra che ha poi determinato l'incidente. Purtroppo questa nave non è ancora stata identificata con certezza ». A fronte della chiusura anticipata della XVIII legislatura, infatti, questa è la parziale conclusione della ricostruzione del fatto che la Commissione d'inchiesta sul disastro della nave « Moby Prince » istituita presso la Camera dei deputati ha avuto tempo di poter desumere e illustrare.

In occasione dell'ultimo atto della Commissione di inchiesta (l'esposizione dei contenuti della relazione conclusiva) il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta, on. Andrea Romano, sottolineava come: « Non abbiamo potuto dare risposte certe sull'identificazione della terza nave perché non ne abbiamo avuto il tempo a causa della fine anticipata della legislatura, ma abbiamo suggerito nella relazione conclusiva due piste da seguire in futuro sia da parte della magistratura e sia del prossimo

Parlamento ». Una riguarda la nave 21 Oktobaar II, che è un *ex* peschereccio somalo, e l'altra la presenza nel tratto di mare interessato dalla presenza di una o più bettoline impegnate in possibili operazioni di bunkeraggio clandestino. Nella stessa relazione finale si poi aggiunto che « ENI, che è una grandissima società ed è un vanto nazionale, forse sapeva che Agip Abruzzo si trovava dove non doveva essere, forse sapeva anche del *blackout* o del vapore e perfino che forse era coinvolta in attività di bunkeraggio clandestino: noi abbiamo chiesto i materiali delle inchieste interne ma non li abbiamo avuti. Spero che chi lo farà in futuro sia più fortunato di noi », ha detto Romano. « Quei documenti, per i quali rinnovo l'appello a renderli pubblici, possono contribuire a scrivere un altro pezzo importante di verità di quella tragica notte ». È quindi opportuno, se non moralmente inevitabile, per rispetto dovuto alla verità storica, alla vita dei passeggeri e dei dipendenti Moby e all'inesauribile forza di volontà dei parenti delle vittime, che oggi, nella XIX legislatura, sia riproposta la costituzione di una terza Commissione di inchiesta sulla nave Moby Prince che abbia come scopo, anche per un tempo determinato e inferiore a quello della durata dell'intera legislatura, gli specifici accertamenti su cui non è stato possibile sviluppare ulteriori indagini e precisamente sull'identificazione della possibile terza nave, l'acquisizione di ogni informazione o documento esistente ancora oggi nella disponibilità di ENI.

Si ricorda come anche i risultati e le conclusioni ottenute dall'ultima Commissione di inchiesta siano stati possibili grazie alle pregresse attività compiute dalla prima Commissione di inchiesta istituita nel corso della XVII legislatura. La Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince si costituì al Senato nell'anno 2015, lavorando due anni per fissare alcuni punti fermi che in tanto tempo

erano rimasti in secondo piano: pur non riuscendo a chiarire tutti i punti oscuri di questa vicenda, la Commissione fu in grado di elaborare una ricostruzione decisamente più completa, e in parte inedita, di quanto avvenuto la notte tra il 10 e l'11 aprile 1991.

L'allora Commissione di inchiesta del Senato approfondì ogni possibile risvolto relativo alla collisione, analizzando compiutamente il ruolo e le eventuali responsabilità di ogni soggetto coinvolto, sia nel disastro, sia nella gestione dell'emergenza conse-

guente ad esso. Raccogliendo interi volumi di documentazione e svolgendo moltissime audizioni, nonché sopralluoghi al porto di Livorno, la Commissione arrivò alla conclusione di non concordare con le risultanze cui era pervenuta l'autorità giudiziaria in esito ai vari procedimenti che riguardarono la tragedia: in particolare dissentì sulla riconducibilità della tragedia alla presenza della nebbia e alla condotta colposa, in termini di imprudenza e negligenza, avuta dal comando del traghetto Moby Prince.

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

---

### Art. 1.

*(Istituzione, compiti e durata)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince », di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di:

a) ricercare e valutare eventuali nuovi elementi che possano integrare le conoscenze sulle cause del disastro della nave « Moby Prince » acquisite nel corso dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta istituita nel corso della XVIII legislatura con deliberazione della Camera dei deputati del 12 maggio 2021 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 18 maggio 2021, nonché dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta istituita presso il Senato della Repubblica con deliberazione del 22 luglio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 2015;

b) compiere ogni accertamento utile a definire l'identità della terza nave presumibilmente responsabile di una virata improvvisa della nave « Moby Prince » e della successiva collisione della nave « Moby Prince » con la petroliera « Agip Abruzzo », in ragione, appunto, della comparsa improvvisa del medesimo natante davanti al traghetto;

c) accertare e chiarire le circostanze della presenza in Livorno della nave « 21 Oktobaar II », ex peschereccio somalo, e

della presenza nel tratto di mare interessato dalla tragedia di unao più bettoline impegnate in possibili operazioni di bunkeraggio clandestino;

*d)* accertare e chiarire le attività e gli accadimenti in corso di svolgimento la sera del 10 aprile 1991 a bordo della petroliera « Agip Abruzzo » anche attraverso la ricerca e l'acquisizione di ogni elemento documentale e testimonianza utile in possesso della società ENI e di ogni altro soggetto avente relazioni professionali o di altra natura con gli allora protagonisti della vicenda;

*e)* ogni altra attività necessaria al raggiungimento delle finalità di cui alle lettere da *a)* a *d)*.

3. La Commissione riferisce al Senato almeno annualmente e alla fine dei propri lavori circa i risultati dell'attività svolta.

## Art. 2.

### *(Composizione)*

1. La Commissione è composta da quindici senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Il Presidente del Senato entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ot-

tiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3, quinto periodo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

### Art. 3.

#### *(Poteri e limiti della Commissione)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Per i segreti di ufficio, professionale e bancario, si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

### Art. 4

#### *(Acquisizione di atti e documenti)*

1. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. La Commissione acquisisce ed esamina la documentazione raccolta e le

relazioni presentate dalle Commissioni parlamentari di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto « Moby Prince », di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*).

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti dal segreto.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente all'oggetto dell'inchiesta.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

#### Art. 5.

##### *(Obbligo del segreto)*

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 4.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

#### Art. 6.

##### *(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regola-

mento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 80.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno del Senato.